

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 1
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 4
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
ERRATA CORRIGE	» 7
CONVOCAZIONI	» 7
RELAZIONI PRESENTATE	» 7

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 8 LUGLIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

«Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969» (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (2457).

Prosegue, da parte dei rispettivi relatori, la illustrazione dei pareri trasmessi dalle altre Commissioni per i settori di specifica competenza.

Illustrando i rispettivi pareri, intervengono i deputati: Luzzatto, relatore di minoranza, e Carcaterra, relatore di maggioranza, per la Commissione affari costituzionali; Giachini, Calvaresi e Marchesi, relatori di minoranza, per la Commissione trasporti.

Per acquisire ulteriori delucidazioni sui problemi illustrati e sui pareri trasmessi intervengono i deputati Alpino, Anderlini e Goehring e il relatore De Pascalis.

Il Sottosegretario Caron, fornendo ai relatori della X Commissione taluni chiarimenti sulle materie da loro considerate (cantieri e linee marittime), dà atto dell'importante contributo che i pareri di maggioranza e di minoranza, con i quali le Commissioni hanno concluso il loro esame del programma per i settori di rispettiva competenza, recano alla migliore elaborazione e puntualizzazione di numerosi problemi e connessioni considerati dal programma: in ciò trova una conferma della proficuità di un ampio e sereno anche se concreto e conclusivo esame del programma da parte del Parlamento, che vede svolgere un discorso critico ma non puramente negatorio da tutte le parti, di maggioranza e di minoranza.

Il Presidente Orlandi rinvia quindi, per la conclusione della illustrazione degli altri pareri, alla seduta di mercoledì 13 luglio, alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 LUGLIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono: il Ministro della pubblica istruzione, Gui e i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Badaloni Maria e Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le università e gli istituti di istruzione universitaria » (*Approvato dal Senato*) (3109).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 4, e di quella parte di esso accantonata che si riferisce alle materie affini. Dopo interventi dei deputati Codignola, che propone una nuova formula secondo la quale si intenderebbero per affini quelle materie che siano propedeutiche ad altre o specificazioni di altre; Berlinguer Luigi, che propone invece la soppressione di ogni definizione, per eludere il pericolo di una configurazione subordinata dei professori aggregati; Valitutti, che propone anch'egli la soppressione della dizione del testo, equivoca — a suo avviso — e confusa; del relatore Magri, del Ministro Gui e del Presidente Ermini, la Commissione non accoglie l'emendamento soppressivo Berlinguer Luigi, mentre il deputato Codignola non insiste nella sua proposta sostitutiva, sicché risulta approvato l'articolo, con una riserva specifica che si riferisce all'aggettivo « essenziale » (« L'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina essenziale »), provvisoriamente accantonato.

Ha inizio quindi l'esame dell'articolo 5 che specifica le categorie di persone legittimate a concorrere al posto di professore aggregato, e descrive il sistema dei concorsi. I deputati Valitutti, Codignola e Berlinguer Luigi presentano ed illustrano emendamenti sostitutivi ispirati tutti all'intento di approssimare la normativa a quella vigente per i professori ordinari, a ridurre la casistica, ad evitare che siano adottate due procedure diverse secondo che i candidati siano o non siano provvisti di esperienza didattico-academica.

Il deputato Giugni Lattari Jole presenta ed illustra un emendamento soppressivo della lettera g) del primo comma che, completando l'elencazione dei candidati ammessi ai concorsi per posti di professore aggregato, vi aggiunge « coloro che, indipendentemente dal titolo di studio abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice, segnalati contributi scientifici nel settore cui il concorso si riferisce ».

Dopo interventi dei deputati Valitutti, Codignola e Berlinguer Luigi, che si dichiarano tutti contrari alla disposizione di cui alla lettera g); del deputato Pitzalis, che esprime le sue perplessità in merito, dichiarando di

votare sì a favore ma di essersi aspettato dall'istituzione dei professori aggregati l'ingresso nell'Università di forze precedentemente estranee all'università stessa, la Commissione delibera — su proposta del Ministro Gui — di accantonare, per sottoporla a più accurato esame, la lettera g) del primo comma e gli incisi ad essa connessi dell'articolo 5, che è per altro approvato senza modificazioni.

Il Presidente Ermini, quindi rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 LUGLIO 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Schietroma.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3089);

TRUZZI ed altri: « Norme in materia di canoni enfiteutici, prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione » (98);

MICELI ed altri: « Passaggio in enfiteusi ed affrancazione a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle isole, nel Lazio » (908);

VILLANI ed altri: « Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione » (1070);

Senatori SCHIETROMA e VIGLIANESI: « Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a migliororia in uso nelle province del Lazio » (*Approvata dal Senato*) (1339);

ZINCONE: « Modificazioni della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a migliororia in uso nelle province del Lazio » (781).

Il Presidente, dopo aver ricordato che nella precedente seduta il Relatore Mengozzi ha già svolto la sua replica, esprime il suo rammarico perché la Commissione Giustizia non ha avuto modo di esprimere il suo parere sul provvedimento in discussione.

Il Sottosegretario Schietroma, nel riconfermare l'atteggiamento favorevole del Governo al provvedimento, dichiara che con esso si vuol ribadire una linea di politica agraria, già espressa sia con la legge n. 327 del 1963 che con la legge n. 756 del 1964, assimilando tra l'altro, ove sussistano gli elementi essenziali, la colonia migliorataria all'enfiteusi. Del resto, la stessa Corte Costituzionale ha considerato validi i criteri ispiratori della legge n. 327, di cui non ha dichiarato incostituzionali gli articoli 1 e 2.

Ribadisce che rimangono fuori da tale equiparazione tutte le colonie parziali tipiche o atipiche qualora sussista un rapporto associativo.

Conclude auspicando la sollecita approvazione della legge che tende a conseguire due scopi principali, ossia fissare un limite alla entità dei canoni, tenuto conto delle migliorie apportate dall'enfiteuta, e realizzare una notevole semplificazione delle procedure.

Si passa quindi all'esame degli articoli della proposta Compagnoni ed altri, n. 3089, assunta come testo base.

Il deputato Ferrari Riccardo dichiara preliminarmente che la sua parte è favorevole ad una regolazione dei canoni enfiteutici, ma che il metodo che si propone non è accettabile, ed esprime il suo disappunto per la mancanza del parere della Commissione Giustizia.

Dà quindi ragione di tre emendamenti all'articolo 1, con i quali si propone: 1) che i canoni enfiteutici siano aumentati di 5 volte quelli rivalutati con legge n. 701 del 1952; 2) subordinatamente, che siano aumentati di 5 volte quelli risultanti dall'articolo 1, approvato dal Senato; 3) che siano soppressi i comi dal terzo in poi dell'articolo.

Conclude, affermando che con la norma approvata dal Senato non si risolve né completamente, né equamente il problema dell'enfiteusi, facendosi luogo ad una vera espropriazione senza l'indennizzo.

Il deputato Loreti, nel dichiararsi contrario agli emendamenti di parte liberale, esprime meraviglia per la diversità di atteggiamento assunto da quel partito al Senato ed ora alla Camera. Contesta poi che l'articolo 1 realizzi una espropriazione, costituzionalmente illegittima, ed afferma che gli emendamenti proposti contrastano con lo spirito della legge.

Il relatore Mengozzi conferma il suo favore per il testo dell'articolo 1 così come è formulato dal Senato perché ritiene valido il congegno in esso previsto.

Il Sottosegretario Schietroma, concordando con il Relatore, afferma che è inesatto parlare di esproprio senza indennizzo, poiché si tratta di un rapporto tra titolari di diritti reali; ed inoltre il canone di riscatto non è affatto formale.

Dopo un intervento del deputato Monasterio, che afferma che tutta la produzione lorda vendibile del fondo sarebbe insufficiente se il canone dovesse essere calcolato sulla base dell'emendamento Ferrari, i tre emendamenti non sono accolti ed è votato, senza modifiche, l'articolo 1 nel testo del Senato.

Sono quindi approvati senza modifiche gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; dopo che sono respinti numerosi emendamenti, in prevalenza soppressivi, illustrati dai deputati Leopardi Dittaiuti e Bonea.

All'articolo 10 il deputato Bonea illustra un emendamento tendente a sopprimere il comma, che prevede la riduzione a metà dei diritti e degli onorari dei procuratori legali, avvocati e consulenti per i procedimenti di cui alla presente legge. Dichiara che si tratta di una norma assurda, che viola la libertà professionale.

Il relatore Mengozzi ed il Sottosegretario Schietroma dichiarano invece che esistono precedenti di questo tipo anche in altre leggi e che tale riduzione si configura come uno strumento diretto a favorire l'affrancazione.

Dopo che l'emendamento Bonea non è accolto, l'articolo 10 viene approvato senza modifiche.

Anche l'articolo 11 e l'articolo 12 vengono approvati senza modifiche, dopo che è stato respinto un emendamento del deputato Leopardi Dittaiuti.

Sull'articolo 13 risultano presentati numerosi emendamenti. Il primo, soppressivo dell'articolo, viene illustrato dal deputato Bonea il quale afferma che la norma sembra avere un carattere punitivo e che, così come è formulata, determinerà nuove ed interminabili vertenze. Il secondo, del relatore Mengozzi, propone una nuova formulazione dell'articolo in rapporto alla sentenza della Corte costituzionale, che ha sancito la incostituzionalità di due norme ivi riprodotte.

Dopo un intervento del Sottosegretario Schietroma e dei deputati Leopardi Dittaiuti, Monasterio e Bonea, l'emendamento soppressivo viene respinto e viene approvato l'articolo 13 proposto dal relatore, che così suona:

ART. 13.

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche: a) ai rapporti a miglioria

in uso nelle province del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327; b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale; c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 1 si applicano altresì ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 25 febbraio 1958, n. 74.

Ai rapporti di cui alla lettera b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 ».

Viene quindi approvato, dopo interventi del deputato Monasterio e del Sottosegretario Schietroma, il seguente articolo aggiuntivo proposto dal relatore Mengozzi e dal deputato Loreti:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinuncia e la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del conducente ».

È inoltre approvato il seguente articolo aggiuntivo presentato dal deputato Loreti e dal relatore Mengozzi cui si dichiarano favorevoli il deputato La Bella, il relatore Mengozzi e il Sottosegretario Schietroma:

« La misura dei canoni e delle prestazioni stabilite dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-63, salvo i casi in cui il relativo versamento sia già stato effettuato e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato ».

Viene poi approvato, senza modifiche, l'articolo 14 della proposta, nel testo approvato dal Senato.

Un emendamento sostitutivo dell'articolo 15 della proposta di legge, presentato dal deputato Basile, al quale si dichiarano favorevoli il relatore e il Sottosegretario, viene approvato nel seguente testo:

« Gli enti di sviluppo di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonché i consorzi di bonifica nei territori di loro competenza laddove gli enti di sviluppo non siano ancora operanti, possono, a richiesta degli interessati, sosti-

tuirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura di affrancazione ».

Viene poi approvato anche il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 16, proposto dai deputati Truzzi e Loreti e dal relatore Mengozzi, al quale si dichiara favorevole il Sottosegretario Schietroma:

« Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge.

Sono abrogati l'articolo 962 del codice civile e gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 novembre 1942, n. 318.

Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ».

Il deputato Loreti propone infine il seguente articolo, che viene approvato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Il Presidente salvo riserva di coordinamento, pone in votazione a scrutinio segreto la proposta di legge n. 3089 che è approvata, con conseguente assorbimento delle proposte di legge Miceli ed altri n. 908, Villani ed altri n. 1070, senatori Schietroma e Viglianesi n. 1339 e Zincone n. 781.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 8 LUGLIO 1966, ORE 13,20. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Il Presidente ricorda che sono stati accantonati alcuni articoli, sui quali il Relatore riferisce.

Il Relatore De Leonardis si pronunzia a favore del mantenimento del 3° comma dell'articolo 6, che così suona:

« I produttori aderenti alle associazioni ed alle cooperative e consorzi di cui all'articolo 10

sono preferiti nell'applicazione dei benefici previsti dalle leggi per l'attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento dei prodotti e l'esercizio delle aziende agricole in relazione alle finalità della presente legge ».

Dopo che sono respinti due emendamenti soppressivi dei deputati Angelini ed altri e Ferrari Riccardo ed altri, nonché tre emendamenti degli stessi deputati, il 3° comma dell'articolo 6 viene approvato nella formulazione del testo base.

All'articolo 7 sono presentati due emendamenti, il primo a firma Chiaromonte, diretto ad attribuire un voto *pro-capite*, e il secondo a firma Bignardi, soppressivo parziale del 2° comma. Entrambi non sono accolti.

Viene invece approvato un emendamento aggiuntivo, a firma dei deputati Mengozzi, Colombo Renato, Truzzi ed altri, e non accolto un emendamento sostitutivo del 3° comma presentato dal deputato Magno; per cui l'articolo 7 risulta approvato nella seguente formulazione:

« Lo Statuto delle Associazioni è deliberato dall'Assemblea degli Associati.

Esso stabilisce il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di Cooperative e di altri enti associativi aderenti alla Associazione, secondo quanto previsto nel n. 2 dell'articolo 1. In ogni caso al singolo produttore non potranno essere attribuiti più di quattro voti.

Le norme di attuazione della presente legge prevederanno i criteri per l'attribuzione dei voti aggiuntivi al voto *pro-capite* di cui al precedente comma.

Lo Statuto può prevedere che le Assemblee generali delle Associazioni siano precedute da Assemblee parziali composte dai produttori associati delle ripartizioni territoriali eventualmente previste dallo Statuto o deliberate dalla Assemblea. In tal caso le Assemblee generali sono composte dai delegati delle ripartizioni territoriali, eletti dalle rispettive Assemblee parziali in numero corrispondente proporzionalmente ai voti spettanti agli associati ».

Il Relatore chiarisce poi che all'articolo 13 la legge cui si fa riferimento è quella del 2

giugno 1961, n. 451 (Piano verde) e successive modificazioni e integrazioni.

Il Relatore propone quindi il seguente comma, sostitutivo dell'articolo 15:

« Alla compilazione, alla tenuta ed all'aggiornamento degli elenchi dei produttori agricoli interessati all'applicazione della presente legge provvede il Servizio contributi agricoli unificati ».

Dopo un intervento del deputato Magno, che si dichiara contrario, viene respinto lo emendamento Marras, soppressivo del comma, e approvato l'emendamento proposto dal Relatore.

Il Relatore De Leonardis propone quindi la seguente formulazione dell'articolo 19, specificando che si tratta di un mero rinvio ad una legge che già prevede e disciplina tali finanziamenti:

« Alle spese ed alla concessione dei contributi, di cui alla presente legge, si provvede a norma dell'articolo 21 della legge 2 luglio 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni ».

Infine non viene accolto un articolo aggiuntivo, illustrato dal deputato Ognibene, relativo alle competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di associazione.

Il Presidente, essendo stati approvati tutti gli articoli del provvedimento, dà incarico al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea e si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 LUGLIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (*Approvato dal Senato*) (2894).

Il deputato De Marzi Fernando, in sostituzione del Relatore Pucci Ernesto, illustra il disegno di legge che prevede un contributo straordinario dello Stato di 25 miliardi, da erogare nel quinquennio 1966-1970 alla gestio-

ne dell'assistenza di malattia dei coltivatori diretti ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, richiamando l'attenzione sulle crescenti spese cui è andata incontro tale assistenza per aumento delle rette ospedaliere e specialistiche, riducendosi in rapporto il contributo dello Stato previsto in misura fissa; l'intervento finanziario straordinario si rende pertanto necessario per consentire almeno il pagamento delle prestazioni arretrate e per evitare che i mutui contratti provvisoriamente gravino ulteriormente per interessi passivi.

Il deputato Di Mauro Luigi rileva anzitutto che la crisi delle mutue dei coltivatori diretti è un aspetto particolare e aggravato della crisi generale del sistema di assistenza di malattia, che occorre rivedere in modo globale per arrivare al servizio sanitario nazionale. Osserva poi che, continuando l'attuale passivo della gestione di assistenza di malattia dei coltivatori diretti, si giungerà nel 1970 ad un passivo di 130 miliardi ed esprime l'avviso che tale gestione risenta di eccessive spese di amministrazione, anche per la politicizzazione delle strutture amministrative. Ritiene, pertanto, il provvedimento manchevole, non offrendo nessuna indicazione circa il problema generale dell'assistenza di malattia, di cui sollecita l'unificazione nell'ambito dell'I.N.A.M., e circa l'analoga situazione passiva delle mutue degli artigiani e dei commercianti; chiede infine che siano date garanzie circa la democraticità delle rappresentanze in seno alle mutue dei coltivatori diretti.

Il deputato Scalia, data l'attuale crisi del sistema di assistenza di malattia, esprime lo avviso che ogni provvedimento di carattere contingente dovrebbe essere collegato con una certa prospettiva di carattere generale. Chiede quindi un approfondimento della materia oggetto del disegno di legge, in riferimento al futuro finanziario della gestione, e che il Governo, contemporaneamente all'intervento in favore dell'assistenza di malattia dei coltivatori diretti, assicuri un impegno finanziario anche a favore di certe situazioni interessanti i lavoratori dipendenti e in particolare per quella determinatasi nel settore dell'industria tessile.

Il deputato Veronesi, mentre concorda sulla prospettiva generale esposta dal deputato Scalia, ritiene che l'approfondimento di tale materia non escluda l'accoglimento sollecitato del disegno di legge, che consente di sanare situazioni debitorie e permettere il pagamento delle prestazioni professionali e ospedaliere arretrate.

Il deputato Bianchi Fortunato concorda con le prospettive di riforma dell'assistenza di malattia sollecitate nei precedenti interventi e così pure con le preoccupazioni relative al settore tessile, ma ritiene che non si possa non accogliere il disegno di legge, che consente di sanare momentaneamente la situazione deficitaria della gestione dei coltivatori diretti.

Anche i deputati Cengarle e Borra concordano con la necessità che si affronti il problema della revisione del sistema di assistenza malattia e che si tenga conto dei problemi particolari dei lavoratori dipendenti, senza pregiudizio tuttavia per l'approvazione del disegno di legge, che ha i caratteri della contingenza e della urgente necessità.

Il deputato Franzo, mentre riconosce l'esigenza che sia affrontato nel futuro in modo unitario il problema dell'assistenza mutualistica, ritiene che nel momento attuale debba essere accolto il previsto contributo straordinario dello Stato, data l'impossibilità per il mondo rurale di finanziare autonomamente l'assistenza di malattia; poiché d'altra parte non è possibile difendere adeguatamente i principali prodotti agricoli, si rende necessario almeno allargare la copertura degli oneri previdenziali che ricadono sul settore agricolo.

Il deputato Stella contesta l'affermazione dell'eccessiva incidenza delle spese di amministrazione della gestione dei coltivatori diretti, i quali sono comunque disposti a contribuire maggiormente per il finanziamento della gestione medesima.

Il deputato Biagini ritiene che il disegno di legge non risolva ed anzi aggravi i problemi dell'assistenza di malattia, in quanto non apre una prospettiva per la soluzione generale del problema ed è discriminatorio rispetto alle altre categorie mutualistiche.

Il deputato De Marzi Fernando, replicando agli intervenuti, ritiene anzitutto che da parte comunista si intenda fare una speculazione politica nei confronti dell'assistenza malattia dei coltivatori diretti, la cui situazione passiva trova corrispondenza anche nella gestione delle mutue degli artigiani, dei commercianti e nello stesso I.N.A.M. È un problema, quindi, di carattere generale, per la cui soluzione occorre stabilire un più stretto legame tra il contributo dello Stato e le tariffe ospedaliere e sanitarie, che organi dello Stato medesimo modificano via via in sensibile aumento. Quanto all'unificazione degli enti di assistenza malattia è favorevole a quella tra le mutue dei lavoratori autonomi, nel rispetto dell'autogoverno delle categorie medesime, che è garanzia e scuola di libertà.

Si associa infine alle sollecitazioni circa le provvidenze nel settore dei lavoratori tessili, che però non può essere collegato con la materia del disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Martoni assicura, anzitutto, che il Ministero del lavoro sta affrontando lo studio della riforma dell'assistenza malattia. Quanto alle richieste di garanzie circa la democraticità delle elezioni degli organi delle mutue dei coltivatori diretti, ricorda le disposizioni che il Ministero ha diramato e ribadito per assicurare la regolarità delle elezioni medesime, in base alle quali si è proceduto, dal 1963 al 1965, al rinnovo degli organi di 7.500 mutue; quanto alla revisione delle disposizioni vigenti in materia fa presente che essa dovrà avvenire in riferimento a tutte e tre le categorie mutualistiche (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) e nel rispetto dell'autonomia delle Casse. Sugli altri punti sollecitati negli interventi si riserva di rispondere in successiva seduta.

Il Presidente Zanibelli rinvia quindi il seguito della discussione a mercoledì 13 luglio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari* del 7 luglio 1966, nel comunicato della Commissione Istruzione (VIII), a pagina 7, seconda colonna, prima dell'ultimo capoverso, inserire:

« Il deputato Giugni Lattari Jole ribadisce le ragioni di urgenza del provvedimento, anche in presenza della ben nota ordinanza ministeriale che contiene termini di scadenza estremamente ravvicinati; ripropone inoltre l'incongruenza della legislazione vigente che da un lato richiede un certo numero di anni di insegnamento per accedere alla direzione, e dall'altro preclude a determinate categorie l'insegnamento stesso »;

a pagina 8, prima colonna, prima delle parole: « La seduta termina alle 12 » inserire:

« PROPOSTA DI LEGGE:

VALITUTTI: " Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685: Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie " (*Modificata dalla VI Commissione permanente dal Senato*) (2285-B).

Dopo breve intervento del Presidente Ermini, la Commissione accoglie l'integrazione formale introdotta dal Senato all'ultimo comma dell'articolo unico della proposta di legge che è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata ».

CONVOCAZIONI

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Lunedì 11 luglio, ore 18,30.

Comunicazioni del Ministro per gli affari esteri.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965 (*Approvato dal Senato*) (3210) — *Relatore*: Di Primio.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21.